

APPROVATO CON DELIBERA
DI N. 6 DEL 10/10/2012
IL SEGRETARIO GEN. IL PRESIDENTE



Comunita' Montana Calore Salernitano

Roccadaspide

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre
2012, n. 213

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ'.....Pag. 1

Art. 2 - CONTROLLI INTERNI.....Pag. 1

Art. 3 - Finalità dei controlliPag. 2

Art. 4 - Regolamento di contabilitàPag. 3

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5 - Controllo preventivo e successivoPag. 3

Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa.....Pag. 3

Art. 7 - Controllo preventivo di regolarità contabilePag. 4

Art. 8 - Controllo successivopag. 5

Art. 9 Sostituzioni.....pag. 6

Art. 10 Responsabilità.....pag. 6

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 11 Definizione.....Pag. 7

Art. 12 Ambito di applicazione.....Pag. 7

Art. 13 Il controlloPag. 7

Art. 14 Obiettivi di gestionePag. 9

TITOLO IV CONTROLLO STRATEGICO

Art. 15 Linee programmatiche.....Pag. 10

Art. 16 Piano di sviluppo pluriennalePag. 10

Art. 17 La relazione previsionale e programmatica (RPP)..... Pag. 11

Art. 18 Verifica sullo stato di attuazione dei programmi.....Pag. 11

Art. 19 Verifica finale Pag. 11

TITOLO V CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 20 Direzione e coordinamento..... Pag. 12

Art. 21 Ambito di applicazione Pag. 12

Art. 22 Fasi del controllo..... Pag. 13

Art. 23 Esito negativo..... Pag. 14

Art. 24 Corretta applicazione del regolamento.....Pag. 14

Art. 25 Norme finaliPag. 14

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai fini di garantire l'istituzione di un sistema di controlli interni sull'attività dell'Ente.

Art. 2

Controlli interni

1. la Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide istituisce il sistema di controlli interni, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire attraverso la regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e una sana gestione finanziaria.

2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Il sistema di controlli interni è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente.

b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.

c) controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

d) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza;

Articolo 3

Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Articolo 4

Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli III, IV e V del presente regolamento, che disciplinano i controlli di gestione, strategico e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196 , 147 ter, 147 quinquies comma 6 del TUEL.

TITOLO II

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5

Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. **Il controllo è preventivo** quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto, che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia, che e si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. **Il controllo è successivo** quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, che e' di norma la pubblicazione.

Art 6.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. **Nella fase preventiva** di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il Dirigente del Settore competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL,

tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto.

2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Interessato.

3. I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione e riportati sul retro del verbale della stessa;

4. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il Dirigente del Settore precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento;

Art 7

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze valuta ogni proposta di deliberazione Giuntale e Consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile: favorevole, contrario o con la formula " l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

2. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del revisore, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.

3. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria;

4. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce;

Art. 8

Controllo successivo

1. Il **Segretario Generale** organizza e dirige controllo successivo di regolarità amministrativa. L'attività è svolta da un' apposita struttura composta dal responsabile della Segreteria Generale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
2. **sono soggetti a controllo successivo** le determinazioni di impegni di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi scelti con motivate tecniche di campionamento.
3. Il **controllo avviene** con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari ad almeno il 10%".
4. Il **controllo successivo** avviene con cadenza almeno semestrale. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità;
5. Il **Segretario Generale** in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente in generale e suddiviso per settori ;
6. **Nel caso di riscontrate irregolarità**, opportunamente motivate, il Segretario provvede a impartire direttive cui conformarsi;
7. **Entro cinque giorni** dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione ai Dirigenti dei settori , all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, al Presidente dell'Ente ed al Consiglio generale, per il tramite del Presidente dell'Ente, ciascuno per le rispettive determinazioni .

8. Il controllo successivo è inoltre svolto dal Revisore nei casi e con le modalità previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

9. Qualora siano riscontrate gravi irregolarità, il Segretario trasmette la relazione alla procura presso la sezione regionale della Corte dei Conti .

Art. 9

Sostituzioni

1. Nel caso in cui i Dirigenti di Settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

2. Nel caso in cui il responsabile del Settore Programmazione e Finanze sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 10

Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

1. Ove la Giunta o il Consiglio Generale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Titolo III
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 11
Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'Ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 12
Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi di ciascun Settore, verificando in maniera complessiva per ciascun Servizio i mezzi finanziari assegnati, le risorse impegnate e liquidate, con sintetica descrizione dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

???

Art.13
Il controllo

1. Il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile, avvalendosi della struttura del proprio settore.

2. Al controllo di gestione partecipa il Segretario Generale e collabora il Dirigente del Settore Tecnico.

3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 197 del T.U.E.L. ;

a) fase fondativa , consistente nell'approvazione del Piano degli obiettivi e nell'assegnazione delle risorse ai settori con apposita delibera di Giunta Esecutiva da adottare ad inizio dell'esercizio, al fine di costituire i riferimenti di base intorno ai quali sviluppare l'attività del controllo ;

b) fase di rilevazione dei dati connessi con gli atti di gestione adottati dai settori in conseguenza delle risorse assegnate , delle disposizioni di Giunta e delle urgenze amministrative e tecniche che emergono durante l'attività finanziaria dell'esercizio;

c) fase di raffronto consistente nel raccordare i dati rilevati in merito ai risultati ottenuti con gli obiettivi e le risorse assegnati a ciascun settore, al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità delle azioni realizzate ;

4. Durante l'esercizio finanziario, almeno con cadenza semestrale viene elaborato dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanze un *report* riferito all'attività dell'ente con cui si traccia in maniera sintetica l'andamento delle azioni gestionali in rapporto alle risorse ed agli obiettivi assegnati ai singoli settori . Il report e' trasmesso ai dirigenti , al Presidente, ed al Nucleo di Valutazione per le opportune conoscenze .

5. Entro il mese di gennaio di ogni anno viene predisposta la relazione finale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente . La relazione contiene i risultati della gestione con gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Tale relazione sottoscritta dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanze viene rimessa per opportuna conoscenza e

per gli adempimenti consequenziali , al nucleo di valutazione, al Presidente, al segretario Generale ed al Dirigente del Settore Tecnico .

6. La relazione finale sull'andamento di gestione sarà utile riferimento per l'elaborazione della valutazione settoriale e delle performance dei dirigenti che dovrà essere stilata dal Nucleo di valutazione entro il mese di febbraio di ciascun anno. Oltre ad avere i suoi effetti operativi interni , il report di valutazione del Nucleo di Valutazione viene trasmesso anche alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL.

Art. 14.

Obiettivi di gestione

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di tre (3) obiettivi per ciascun Settore organizzativo. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

- a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
- b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto, o attraverso azioni chiaramente descritte ;
- c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO IV
CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 15
Linee programmatiche

1. **Entro il termine** fissato nello Statuto, sentita la Giunta, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. **Il Consiglio Generale**, nei modi disciplinati dallo statuto e dal presente regolamento, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.

3. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell'ente.

Articolo 16
Piano di sviluppo Pluriennale

1. La Comunità Montana fissa le proprie linee programmatiche nel Piano di Sviluppo Pluriennale da approvare con i contenuti e le modalità fissati dalla L. R. n. 12/2008 . nel Piano sono inserite le attività che l'Ente intende realizzare nel triennio in stretto raccordo con quanto fissato nella relazione previsionale e programmatica del proprio bilancio pluriennale

Articolo 17

La relazione previsionale e programmatica (RPP)

1. Attraverso la relazione previsionale e programmatica, di cui all'articolo 170 del TUEL, sono individuati e descritti obiettivi e programmi estrapolati dalle linee programmatiche, da conseguire nel corso del triennio cui la relazione si riferisce.

Articolo 18

Verifica sullo stato di attuazione dei programmi

1. Ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre il Consiglio Generale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella RPP.

2. In tale sede il Consiglio Generale svolge una prima valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Consiglio comunale detta all'esecutivo eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi.

Articolo 19

Verifica finale

1. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

2. La Giunta Esecutiva, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151 comma 6 e 231 del TUEL, esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V
Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 20
Direzione e coordinamento

1. Il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il **monitoraggio** sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Dirigente del Settore programmazione e Finanze . Con cadenza almeno trimestrale, il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze normalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. **Nell'esercizio** del controllo sugli equilibri finanziari, il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il Segretario Generale, la Giunta e, qualora richiesto dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanze , anche il dirigente del settore tecnico .

Articolo 21
Ambito di applicazione

1. Il **controllo** sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti, tenendo conto della veridicità delle risorse di entrata riferite alle previsioni dell'esercizio finanziario di competenza ;
- c. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- d. equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese (entrate e spese in conto capitale) ;
- e. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti, tenendo conto della necessaria utilizzazione di risorse per garantire il funzionamento dell'Ente in ordine alla operatività garantita con gli artt. 163 e 195 del TUEL .

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario di eventuali organismi esterni partecipati o di proprietà dell'ente stesso .

Articolo 22

Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze formalizza anche il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il **Dirigente** del Settore Programmazione e Finanze descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è notificato all'organo di revisione, il quale ne prende visione aggiungendo eventuali osservazioni e lo vistra apponendo la propria firma .

3. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale vistato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi al segretario generale ed alla Giunta Esecutiva affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 23

Esito negativo

1. **Qualora** la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il Dirigente del Settore Programmazione e Finanze procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Art 24

Corretta applicazione del Regolamento

1. Il **Presidente**, avvalendosi del Segretario Generale, vigila sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Art. 25

NORME FINALI

1. Le forme di controllo interno sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi saranno regolamentate successivamente in quanto alla Comunità Montana si applicheranno a partire dall'anno 2015.

2. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Generale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
3. **Il presente** regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;
4. **L'entrata** in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso;
5. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web della Comunità Montana e vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.